

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2882

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, DE MARZI FERNANDO, TAMBRONI, MERENDA, TITOMANLIO VITTORIA, URSO, CAIATI, BOVA, SAMMARTINO, DEL CASTILLO, SGARLATA, COCCO MARIA, DE PONTI, GHIO, DAGNINO, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, DE LEONARDIS, BASSI, AZZARO

Presentata il 15 dicembre 1965

Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane e modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e all'articolo 10 della legge 30 luglio 1959, n. 623

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'artigianato occupa una rilevante posizione nella struttura economica del Paese sia per il contributo che esso dà allo sviluppo del reddito nazionale sia per la sua componente sociale.

Questa posizione è stata negli ultimi anni rafforzata dalla politica creditizia attuata, la quale ha consentito a molte imprese artigiane di ammodernare i propri impianti e, quindi, di sviluppare produttivisticamente le rispettive aziende.

Nell'attuale momento economico, dopo una stasi degli investimenti artigianali, si assiste ad una loro costante ripresa che potrebbe essere molto più rapida ed incisiva se le agevolazioni previste fossero adeguate alle effettive esigenze finanziarie che le imprese manifestano per la realizzazione dei programmi di ammodernamento e di sviluppo.

Come è noto, la politica di incentivazione creditizia si svolge attraverso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, la quale, da un lato, provvede ad integrare le disponibilità finanziarie investite dal sistema bancario a favore dell'ammodernamento degli impianti artigiani e dall'altro riduce il costo del credito attraverso l'erogazione del contributo statale nel pagamento degli interessi. La legge

14 ottobre 1964, n. 1068, ha ulteriormente migliorato la portata di questa politica attraverso la istituzione di un Fondo centrale di garanzia.

Riferito allo Stato, il costo delle agevolazioni creditizie previste per le imprese artigiane può essere valutato nella partecipazione al Fondo di dotazione della Cassa (che ha raggiunto le lire 45.250 milioni) e nelle ricorrenti integrazioni del Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, rese necessarie dal fatto che gli utili annuali della Cassa coprono appena il 10-15 per cento del fabbisogno annuo del predetto Fondo.

In particolare, le disponibilità derivanti dall'ultima integrazione del Fondo contributo interessi, disposta con legge 7 ottobre 1961, n. 1108, sono state completamente utilizzate talché la Cassa è ora costretta a sospendere l'approvazione dei finanziamenti.

Questa situazione rischia di compromettere la costante ripresa degli investimenti artigianali rilevata anche attraverso gli incrementi registrati nel volume delle operazioni presentate. Già nel primo semestre del corrente anno la Cassa ha dovuto ridurre l'attività di ammissione dei finanziamenti alle agevolazioni creditizie previste; infatti le ope-

razioni approvate in detto periodo ascendono complessivamente a circa lire 12 miliardi, rispetto a lire 19 miliardi di operazioni presentate.

Occorre quindi che i problemi della integrazione del Fondo contributo interessi e dell'adeguamento delle agevolazioni creditizie alle effettive esigenze finanziarie delle imprese artigiane vengano affrontati e risolti nell'interesse dell'economia generale e, in particolare, delle categorie artigiane.

Per quanto riguarda l'adeguamento delle agevolazioni creditizie occorre elevare i limiti massimi di durata e di importo attualmente previsti.

Con riferimento alla durata, si osserva che, mentre per la corresponsione del contributo interessi non sono previsti limiti temporali, il risconto delle operazioni non può, per legge, superare i 5 anni.

Il limite di durata previsto per il risconto non ha, in pratica, consentito di prolungare i termini di rimborso dei finanziamenti in relazione all'ammortamento tecnico ed economico dei beni di investimento. D'altro canto, un tale prolungamento avrebbe prodotto un più rapido esaurimento delle disponibilità del Fondo contributo interessi, di cui è necessario risolvere i problemi finanziari.

Come è noto, i prestiti artigiani possono essere destinati all'acquisto di macchinari ed attrezzature, alla formazione di scorte aziendali ed all'impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori.

Con riferimento a questi ultimi ed ai macchinari di elevato costo, un ammortamento finanziario limitato a 5 anni non è certamente adeguato all'effettivo ammortamento economico e tecnico; di conseguenza, per un rilancio più ampio degli investimenti è necessario prevedere una maggiore durata del risconto delle operazioni destinate all'impianto, ampliamento e ammodernamento dei laboratori e, in casi di particolare utilità per l'impresa, all'acquisto di macchinari; e ciò al fine di determinare, in pratica, più ampi termini di rimborso dei finanziamenti.

Per quanto riguarda l'importo massimo di fido, si rileva che l'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ha demandato la fissazione di detto importo al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che lo determinò, nel 1953, in lire 5 milioni. Questo limite, rimasto invariato fino ad oggi, è largamente insufficiente a finanziare un investimento artigianale di una qualche rilevanza, considerato anche che le imprese artigiane possono avere fino a 20 dipendenti.

La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, ha in un certo senso ampliato i limiti massimi di fido stabilito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio escludendo da detti limiti sia il credito destinato alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, sia quello destinato ad imprese cooperative artigiane.

Nonostante tale miglioramento, il problema dell'importo massimo di fido concedibile ad una stessa impresa artigiana è ancora un problema vivo ed attuale che occorre affrontare, sempreché siano risolti i problemi finanziari del Fondo contributo interessi.

In caso contrario, una elevazione del limite massimo del fido determinerebbe una restrizione nel numero dei beneficiari delle agevolazioni creditizie.

In conclusione, l'adeguamento delle agevolazioni creditizie alle effettive esigenze delle imprese artigiane è condizionato esclusivamente dalle disponibilità del Fondo contributo interessi, il cui fabbisogno ascende, in base agli attuali tassi di interesse e di contributo a circa lire 3.700 milioni annui.

Il predetto fabbisogno potrebbe essere ridotto se fossero modificati i tassi vigenti. A questo fine si rileva che il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane è stato fissato dall'articolo 10 della legge 30 luglio 1959, n. 623, nella misura del 3 per cento ed il tasso di contributo ascende mediamente al 3,30 per cento.

Nell'attuale situazione non è possibile prevedere una ulteriore riduzione del tasso di remunerazione complessiva per le banche operanti in sede primaria, considerato che detto tasso (il quale non supera in ogni caso il 6,50 per cento) è notevolmente inferiore a quello che praticano gli istituti operanti nell'ambito del credito alla piccola e media industria previsto dalla stessa legge n. 623, e che le ampie agevolazioni fiscali previste per le banche operanti dalla legge n. 949 sono state pressoché annullate dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Di conseguenza, le uniche modificazioni di tassi attuabili senza ridurre l'apporto fin qui dato dal sistema bancario all'erogazione e allo sviluppo del credito artigiano sembra essere quello relativo all'aumento del tasso di interesse a carico delle imprese artigiane e alla conseguente riduzione del tasso di contributo a carico del relativo fondo.

Ciò presuppone una specifica politica per i tassi di interesse primari che dovrebbe essere attuata, in relazione alle diverse zone territo-

riali e ai diversi settori economici, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale, nella fissazione dei predetti tassi, dovrebbe tener conto sia della possibilità finanziaria del Fondo contributo interessi, sia dell'andamento della situazione economica.

Una tale politica assicurerebbe allo Stato la possibilità:

di ridurre il costo della politica creditizia in favore dell'artigianato;

di proporzionare nel tempo e nel territorio, le agevolazioni creditizie, alla effettiva consistenza economica delle imprese artigiane;

di uniformare il tasso del credito artigiano a quello della piccola e media industria.

Al fine di evitare che il credito artigiano possa subire stasi operative che potrebbero compromettere la ripresa economica del settore e considerando che le categorie artigiane, facilitate nell'accesso al credito dalla istituzione del Fondo centrale di garanzia disposta con legge 14 ottobre 1964, n. 1968, potrebbero trovare nella prevedibile situazione ulteriori ostacoli all'ammodernamento delle loro aziende, ci onoriamo di presentare all'approvazione degli onorevoli colleghi alcune proposte che oltre a risolvere i problemi finanziari del Fondo contributo interessi, mirano ad adeguare le agevolazioni creditizie alle ef-

fettive esigenze economiche e finanziarie delle imprese artigiane.

Con l'articolo 1 si prevede la elevazione da 5 a 10 anni del termine massimo di risconto relativo a prestiti concessi alle imprese artigiane e destinati all'impianto, all'ampliamento e ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per l'impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nell'articolo 2 si prevede l'elevazione del fido massimo concepibile ad una stessa impresa a lire 10 milioni, salva la facoltà di un ulteriore aumento da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nell'articolo 3 si attribuisce allo stesso Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la facoltà di stabilire la misura del tasso di interesse a carico delle imprese artigiane, prevedendovi nel contempo che detto tasso non possa superare il 3 per cento per le operazioni di credito effettuate a favore di imprese artigiane insediate nelle zone depresse.

Negli articoli 4 e 5 si prevedono i mezzi finanziari ed indispensabili per assicurare al Fondo contributo interessi una sia pur limitata autonomia operativa e si indica la relativa copertura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) potranno avere durata fino a 10 anni, sempreché i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per l'impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi ».

ART. 2.

Il terzultimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35, potranno

concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 10 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è sostituito dal seguente:

« Il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane per le operazioni di credito di cui all'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, e successive modificazioni, è fissato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane insediate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646, e nelle altre località economicamente depresse ai sensi di legge è fissato nella misura del 3 per cento annuo ».

ART. 4.

Il fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, viene aumentato di lire 9.000 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 300 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1971.

ART. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si provvederà a carico dei capitoli n. 3523 e n. 5381 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, destinati a sopperire gli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso.